



*Presidenza
U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza*

Schema di contratto/Capitolato Tecnico

LOTTO XI

RC INQUINAMENTO

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del : 31.12.2025

Alle ore 24.00 del : 31.12.2028

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati il 31.12 di ogni anno

Edizione 1

Allegati: n. 0

Presidenza
U.O. Risk Management Assicurazioni e
Trasparenza

(Il Rup)
Fiziana Tullio

Cotral S.p.A.	RC INQUINAMENTO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----------------	--

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI e descrizione attività
Art.1.1	Definizioni
Art.1.2	Descrizione dell'attività
Art.1.3	Attività assicurata
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 2.3	Durata del contratto
Art. 2.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.2.5	Regolazione del premio
Art. 2.6	Facoltà di recesso
Art. 2.7	Modifiche dell'assicurazione
Art. 2.8	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 2.9	Oneri fiscali
Art. 2.10	Foro competente
Art. 2.11	Interpretazione del contratto
Art. 2.12	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art. 2.14	Coassicurazione e Delega
Art. 2.15	Clausola broker
Art. 2.16	Validità territoriale
Art. 2.17	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 2.18	Rinvio alle norme di legge
Art. 2.19	Revisione del Prezzo
SEZIONE 3	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO
Art. 3.1	Garanzia base "A1" - Assicurazione della RC da Inquinamento
Art. 3.2	<ul style="list-style-type: none"> 3.1.1 - Oggetto dell'assicurazione A1 Garanzia base "A2" – Assicurazione delle spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale 3.2.1 – Oggetto dell'assicurazione A2 3.2.2 – Sotto limite spese per interventi di bonifica interni allo stabilimento 3.2.3 – Condizione di assicurazione 3.2.4 – Pluralità di autori del danno
Art. 3.3	Garanzia "B" – Beni all'interno dello stabilimento
Art. 3.4	Responsabilità dell'assicurato per fatto degli appaltatori
Art. 3.5	Inserimento stabilimento in corso di polizza
Art. 3.6	Esclusioni
Art. 3.7	Esclusioni garanzia base A1
Art. 3.8	Esclusioni garanzia base A2
Art. 3.9	Clausole valide per tutte le Sezioni
Art. 3.10	Obblighi in caso di Sospensione, Cessazione dell'attività, Alienazione dello stabilimento o Procedura concorsuale
SEZIONE 4	NORME IN CASO DI SINISTRO
Art. 4.1	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Art. 4.2	Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art. 4.3	Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di sinistro
Art. 4.4	Ispezioni tecniche e documentazione
Art. 4.5	Datazione dell'inquinamento
SEZIONE 5	MASSIMALI- SCOPERTI – FRANCHIGIE
Art. 5.1	Massimali e Franchigie
Art. 5.2	Recupero Franchigie
Art. 5.3	Disposizione finale

Cotral S.p.A.	RC INQUINAMENTO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----------------	--

SEZIONE 1 – Definizioni e Descrizione Attività

Art. 1.1 - Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza;
Assicurato:	l'ente Contrente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Società:	L'impresa assicuratrice;
Broker:	L'ATI MAG SpA/AON SpA quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Indennizzo/Risarcimento:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia	La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
Spese	le spese effettivamente sostenute
Massimale	la somma che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo
Stabilimento	il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura
BONIFICA	Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana.
CONDIZIONI ORIGINARIE	Le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale
DANNO AMBIENTALE	qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali
ELEMENTO INTERRATO	elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna
INQUINAMENTO	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività
MATRICI AMBIENTALI	il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere
INTERVENTI DI BONIFICA	ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio
MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA	ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;

Cotral S.p.A.	RC INQUINAMENTO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----------------	--

MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE	l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente
PERIODO DI ASSICURAZIONE	il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti
PRESTATORI DI LAVORO	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;
RIPRISTINO POST BONIFICA	interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso
RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE	insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale: Ripristino Primario - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie; Ripristino Complementare - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali; Ripristino Compensativo - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo
RISORSE NATURALI	le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria; le acque superficiali, sotterranee e costiere; il suolo e sottosuolo;
<u>DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA GARANZIA "A" - SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO</u>	
SINISTRO	la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione
<u>DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA GARANZIA "A" - SEZIONE SECONDA ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE</u>	
SINISTRO	l'evento, occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

Art. 1.2 - Descrizione dell'attività

COTRAL è una organizzazione strutturata per la gestione dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone, nonché di altre attività connesse e strumentali ai servizi stessi o comunque riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione.

Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali a COTRAL competono dunque la pianificazione, la gestione ed il controllo:

dei servizi pubblici di trasporto di linea, urbani nell'ambito della Regione Lazio per i quali si rendesse necessario l'istituzione di servizi urbani, continuativi o stagionali, gestiti anche attraverso apposite convenzione con gli Enti interessati;

dei servizi pubblici di linea che colleghino località poste anche al di fuori del territorio della Regione Lazio

Sempre per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, COTRAL può inoltre:

Cotral S.p.A.	RC INQUINAMENTO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----------------	--

- svolgere o far svolgere servizi di noleggio con autobus, servizi fuori linea, servizi di trasporti pubblico o privato di persone e merci;
- svolgere o far svolgere servizi scolastici e per portatori di handicap; eseguire attività di autoriparazione per le manutenzioni dei propri automezzi e anche per conto di terzi;
- esercitare o far esercitare servizi di rimozione veicoli, di gestione dei parcheggi nonché attività consimili comunque volte al servizio della mobilità ed al pieno utilizzo del personale e dei servizi disponibili;
- realizzare e gestire impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto.

COTRAL può promuovere o partecipare a società aventi come scopo l'esercizio di attività connesse o strumentali al trasporto pubblico, comprese le attività elencate nel presente articolo, qualora ciò si renda opportuno o necessario per un più efficace ed economico svolgimento di tale stessa attività.

Il Contraente e/o l'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto", in "sub affidamento" o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività sopramenzionate.

Si precisa che l'insieme di garanzie oggetto del presente capitolato si intendono operanti anche nel caso che i veicoli siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V° c. del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Nuove Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione ad eventuali sub affidatari del servizio.

L'azienda ha ricevuto la gestione:

- ✓ delle Linee Ferroviarie di ROMA LIDO e ROMA VITERBO via Civita Castellana
La stessa è autorizzata all'esercizio del servizio secondo le Direttive di cui al:
P.I.R. 2021 edizione 2019 del 11 dicembre 2019;
Modello standard RNE (Rail Net Europe) per la descrizione dell'impianto di servizio Giugno 2018;
- ✓ della Funicolare di Rocca di Papa

Il Contraente e/o l'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto", in "sub affidamento" o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività sopramenzionate.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte

Art. 1.3 – Attività assicurata

A titolo esemplificativo e non esaustivo: Gestione delle acque reflue (lavaggi/riparazione mezzi etc.) – presenza di depositi interrati di olio e carburante come esplicitato nel questionario

Cotral S.p.A.	RC INQUINAMENTO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----------------	--

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, ai medesimi patti e condizioni, una proroga BIENNALE.

Art. 2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;

1. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Cotral S.p.A.	RC INQUINAMENTO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----------------	--

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smei, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number).. Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato

Art. 2.5 – Regolazione del premio (se prevista)

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 2.6 – Facoltà di recesso

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;

Art. 2.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Cotral S.p.A.	RC INQUINAMENTO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----------------	--

Art. 2.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (posta elettronica, posta elettronica certificata o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza

Art. 2.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 2.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.12 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società con cadenza trimestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

La compagnia si impegna inoltre a fornire accesso alla propria piattaforma informatica al fine di permettere la visione periodica dello status di ogni posizione denunciata

Art. 2.13 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI MAG SpA/AON SpA il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. La gestione operativa dei contratti verrà svolta dalla Società mandataria MAG SpA con sede legale in Roma, Via delle Tre Madonne 12 iscritta al RUI - Sezione B - con il n.B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. (in seguito denominato anche Broker).

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- ☐ Il Broker provvede alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- ☐ Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 30 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>RC INQUINAMENTO</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	------------------------	--

- Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'Art.117 del D.Lgs 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto) che provvederà al versamento agli Assicuratori.
- Si intende operante il disposto dell'art. 118 comma 1 del D.lgs 209/2005. Pertanto, il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- In caso di coassicurazione, il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermo restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi sarà pari al 7%, applicata al premio imponibile e per ogni rata di premio pagata; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente / Contraente.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- Ai sensi dell'Art.48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art.3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'Art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'Art.1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nei documenti di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche nonché Dlgs 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

ART. 2.14 - Efficacia temporale della garanzia

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla data del 31/01/2011. In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del periodo di assicurazione.

Art. 2.15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>RC INQUINAMENTO</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	------------------------	--

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice il Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.

Art.2.16- Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.2.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 2.18 - Trattamento dati

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.2.19 – Revisione del prezzo

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Il costo del Servizio sarà oggetto di revisione sulla base degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice, rilevati annualmente dall'ISTAT (a seguire, anche «Indici di Riferimento»).

Il Contraente monitorerà l'andamento dei predetti Indici di Riferimento con frequenza annuale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi sarà attivata automaticamente dalla Contraente, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione degli indici supererà, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e sarà applicata nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Cotral S.p.A.	RC INQUINAMENTO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----------------	--

La variazione è calcolata come differenza tra il valore degli Indici di Riferimento al momento della rilevazione e il corrispondente valore all'anno del provvedimento di aggiudicazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Se si verificheranno le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, la Contraente provvederà a comunicare il relativo provvedimento a firma del RUP, contenente l'importo revisionato, in aumento o in diminuzione, all'indirizzo PEC indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dall'Assicuratore.

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO

Art. 3.1 - Garanzia Base "A1" - Assicurazione della RC da Inquinamento

- **3.1.1 - Oggetto dell'assicurazione A1**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta negli stabilimenti per:

- (a) morte e lesioni personali;
- (b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- (c) interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere da impossibilità di utilizzare i beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'inquinamento.

Nel caso in cui l'inquinamento si verifichi mediante concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art.3.2 - Garanzia Base "A2" - Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale

- **3.2.1 - Oggetto dell'assicurazione A2**

Fermo quanto previsto dall'Art. 3.2.2, la Società rimborserà all'Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
 - b) sino alla concorrenza del sottolimito di €. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;
- in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'Art. 4.1

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>RC INQUINAMENTO</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	------------------------	--

La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

• **3.2.2 - Sottolimiti Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento**

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimiti pari all'importo di €. 1.000,000,00 (unmilione/00) per sinistro/anno, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimiti non si applica alle acque sotterranee.

• **3.2.3 - Condizione di Assicurazione**

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

• **3.2.4 - Pluralità di autori del danno**

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

Art. 3.3 - Garanzia "B" - Beni all'interno dello stabilimento assicurato

A deroga dell'esclusione di cui all'Art.3.7, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimiti di €.1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro/anno ed una Franchigia fissa ed assoluta €. 20.000,00.

Art. 3.4 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli Appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 3.5 - Inserimento stabilimento in corso di polizza

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

Art. 3.6 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

- 1) I danni o le Spese:
 - a) causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
 - b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
 - c) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off- shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
 - d) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;

Cotral S.p.A.	RC INQUINAMENTO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----------------	--

- e) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f) causati da amianto;
- g) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- h) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 5 e 18;
- j) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
- k) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- l) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- m) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- n) causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
- o) causati da pozzi perdenti;

2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente

assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

Art.3.7 - Esclusioni Garanzia Base A1

Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

Esclusioni

- e) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- f) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

Art. 3.8 - Esclusioni Garanzia Base A2

La garanzia della garanzia Base A2 non comprende gli importi risarcibili ai sensi della garanzia Base A1

Art. 3.9 - Clausole valide per tutte le Sezioni

- 1) L'assicurazione opera, relativamente ai danni alle acque sotterranee, nel caso in cui siano correttamente realizzati e mantenuti funzionanti i pozzi piezometrici di controllo e siano disponibili analisi delle acque, effettuate all'epoca della decorrenza della polizza, per la valutazione degli

Cotral S.p.A.	RC INQUINAMENTO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----------------	--

eventuali danni alle acque sotterranee saranno assunti come dati di riferimento quelli forniti dalle analisi effettuate in occasione della data di decorrenza della polizza.

- 2) A parziale deroga dell'Art. 3.6 lettera g), la garanzia opera anche per i danni o le spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione. La presente estensione di garanzia è prestata con un sotto limite di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) nell'ambito del massimale di polizza.

Art. 3.10 - Obblighi in caso di Sospensione, Cessazione dell'attività, Alienazione dello Stabilimento o Procedura Concorsuale

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici

(15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato. L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

SEZIONE 4 NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 4.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker o Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Cod. Civ.) mediante raccomandata email o posta certificata. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art.1915 Cod. Civ.).

Art.4.2 - Gestione delle Vertenze di danno e Spese Legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso

Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratrice e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società assicuratrice non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 4.3 - Obblighi di Cooperazione dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

Cotral S.p.A.	RC INQUINAMENTO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----------------	--

- la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

Art. 4.4 - Ispezioni Tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

art. 4.5- Datazione dell'Inquinamento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

SEZIONE 5 MASSIMALI, SCOPERTI/FRANCHIGIE

Art. 5.1 – Massimale, Scoperto, Franchigia e Limiti di risarcimento

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

	MASSIMALE
RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro € 10.000.000,00 per ogni persona €.10.000.000,00 per cose ed animali

Il Massimale indicato rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Cotral S.p.A.	RC INQUINAMENTO	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	-----------------	--

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

- **GARANZIA BASE (A1 e A2):** Rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro di €. 15.000,00 (quindicimila/00).
- **Sottolimito Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento** di €. 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro/anno (Vedi Art. 3.2.2);
- **Sottolimito Sezione 2- Spese per il Ripristino del Danno Ambientale** di € 5.000.000,00 cinquemilioni/00) per sinistro/anno (Vedi Art. 3.2.1);
- **Garanzia B - Beni all'interno dello Stabilimento assicurato (art.3.3)** - sottolimito di € 1.000.000,00 per sinistro/anno.
Franchigia fissa ed assoluta per sinistro € 15.000,00 (quindicimila/00).

**Franchigia fissa ed assoluta per tutte le garanzie previste nella presente polizza:
€ 15.000,00 (quindicimila/00).**

Art. 5.2 – Recupero franchigie

L'impresa risarcirà i terzi danneggiati senza tener conto delle franchigie previste in polizza.

Pertanto, successivamente ad ogni scadenza annuale l'Impresa avrà diritto di chiedere all'Assicurato per iscritto il rimborso delle franchigie pagate nel corso dell'annualità precedente che l'Assicurato si impegna a restituire all'Impresa entro 90 giorni dalla presentazione di un elenco dettagliato riportante per ciascun sinistro:

- il numero di sinistro ed il numero di polizza;
- la data di accadimento, di denuncia e di liquidazione;

Tale elenco dovrà essere trasmesso al Contraente per il tramite del Broker.

Se il Contraente/Assicurato, nel termine prescritto, non effettua il pagamento delle franchigie, l'impresa assicuratrice può fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto al rimborso delle franchigie, salvo il diritto per gli Assicuratori di agire giudizialmente.

Art. 5.3– Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.4 Pagamento del premio
- 2.6 Facoltà di recesso
- 2.8 Forma delle comunicazioni
- 2.10 Foro competente

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>RC INQUINAMENTO</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	------------------------	--

- 2.11 Interpretazione del contratto
- 2.12 Obbligo a fornire dati sull'andamento dei sinistri
- 2.13 Clausola Broker
- 2.17 Rinvio alle norme di legge
- 4.1 Obblighi in caso di sinistro
- 5.1 Massimali
- 5.2 Recupero franchigie

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE
